

Per i docenti neo-immessi in ruolo:

ecco le regole per superare l'anno di formazione.

L'anno di formazione, istituito dalla Legge 270/82, è disciplinato dall'art. 440 del T.U. Ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni, per la sua validità è richiesto il servizio minimo di 180 giorni. La conferma dell'assunzione si consegue con il superamento favorevole dell'anno di formazione e di un'attività seminariale di formazione di 40 ore.

Ad ogni neo-immesso in ruolo è assegnato un tutor, un docente esperto con il compito di armonizzare la formazione sul lavoro e l'apprendimento teorico. Al termine dell'anno di formazione il docente discute con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 180) può avvenire più volte senza limitazioni. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo devono superare il periodo di prova, quindi non sono soggetti alle procedure dell'anno di formazione (tutor, corso di 40 ore, discussione della relazione).

Inutile dilungarsi sul carattere meramente formale e burocratico di tutti gli adempimenti connessi all'anno di formazione; vecchi istituti ormai superati che si sono rivelati da sempre un'inutile perdita di tempo e di denaro pubblico malgrado l'esiguo stanziamento; si pensi che il Ministero investe l'astronomica cifra di £160.000 per ciascun docente neo-immesso in ruolo destinatario dell'attività di formazione.